Cassazione penale sez. V, 25/01/2021, n. 3034

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con la sentenza impugnata al Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di (*omissis*) per il reato di atti persecutori, commesso ai danni di (*omissis*), compagna dellâ??imputato, mentre ha revocato le statuizioni civili e ha ridotto la pena inflitta.
- 2. Avverso la sentenza ricorre lâ??imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.
- **2.1**. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato.

Dal verbale, redatto il 25 febbraio 2019, da personale della Questura di Benevento, risulta la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione della??imputato.

La Corte di appello ha ritenuto non efficace la remissione, qualificandola come extraprocessuale laddove lâ??articolo 612-bis c.p., comma 4, stabilisce che â??la remissione di querela puoâ?? essere solo processualeâ?•; una tale interpretazione, sostiene il ricorrente, contrasterebbe con il consolidato indirizzo della Corte di cassazione.

- **2.2**. Con il terzo motivo lamenta inosservanza degli articoli 42 e 43 c.p.. Le condotte del ricorrente sarebbero state animate solo dal desiderio di incontrare e tenere con seâ?? i due figli nati dalla relazione con la persona offesa. Lâ??unico episodio di violenza sarebbe quello commesso dallâ??imputato contro seâ?? stesso, quando, per disperazione, si eâ?? sferrato con una coltellata al ventre.
- 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. â??rito scrittoâ?• ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
- **4**. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo lâ??inammissibilitaâ?? del ricorso, sul rilievo che il reato eâ?? procedibile di ufficio in ragione della condotta attuata attraverso minacce gravi reiterate e che le ulteriori doglianze attingono alla ricostruzione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso eâ?? fondato, avuto riguardo alla intervenuta estinzione del reato ai sensi dellâ??articolo 152 c.p..
- 2. Deve rilevarsi che la persona offesa, tramite il proprio procuratore speciale allâ??uopo nominato, ha rimesso la querela, con dichiarazione raccolta in data 25 febbraio 2019, dalla

Questura di Benevento, e che, nel medesimo contesto, il procuratore speciale della??imputato ha accettata la remissione.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, trattasi di remissione validamente effettuata, posto che, secondo lâ??insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, â??eâ?? idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dallâ??autoritaâ?? giudiziaria ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che lâ??articolo 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione â??processualeâ?•, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dallâ??articolo 152 c.p. e articolo 340 c.p.p., che prevede la possibilitaâ?? di effettuare la remissione anche con tali modalitaâ??â?• (cfr. Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, D V., Rv. 266528).

- 3. Nella requisitoria scritta la Procura Generale solleva la questione della irrevocabilitaâ?? della querela, ravvisando, nella specie, i presupposti di operativitaâ?? dellâ??articolo 612-bis c.p., comma 4, laddove prevede che â??la querela eâ?? comunque irrevocabile se il fatto eâ?? stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui allâ??articolo 612, comma 2â?•.
- 4. Ritiene il collegio che non si versi in tale ipotesi, per le ragioni di seguito indicate.
- **4.1**. La norma citata ancora la previsione di irrevocabilita ?? della querela a uno specifico presupposto: la sussistenza di minacce che devono essere â??reiterate ?• e assumere gli specifici caratteri previsti dalla ??articolo 612 c.p., comma 2, vale a dire devono essere â??gravia ?• o fatte in uno dei modi indicati nella ??articolo 339 c.p., cioe ?? con armi, da persona travisata, da piua ?? persone riunite, con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o supposte.

In sostanza, ai fini della applicabilitaâ?? della disposizione in rassegna, la condotta materiale del reato di atti persecutori â?? tipizzata dallâ??articolo 612-bis c.p., comma 1, in â??condotte reiterateâ?• di â??minaccia o molestiaâ?• â?? deve estrinsecarsi in almeno due episodi di minaccia, entrambi connotati dalla circostanza aggravante specifica di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2, (cfr. Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 2016, Rv 266043; conf. Sez 5, n. 5092 del 14/01/2020, V. non massimata).

4.2. Nellâ??ottica processuale, occorre chiarire se tale connotazione debba risultare o meno dallâ??imputazione.

Come noto, sul tema della modalitaâ?? di contestazione delle circostanze aggravanti, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436).

La decisione ha delineato i limiti in cui una circostanza aggravante puoâ?? legittimamente dirsi â??contestata in fattoâ?•, con cioâ?? intendendosi â??una formulazione dellâ??imputazione che non sia espressa nellâ??enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nellâ??indicazione

della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo allâ??imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessiâ?•.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che â??eâ?? evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilitaâ?? per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialitaâ??, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, lâ??indicazione di tali fatti materiali eâ?? idonea a riportare nellâ??imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile lâ??adeguato esercizio dei diritti di difesa dellâ??imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalitaâ?? della condotta integrano lâ??ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative.

Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dellâ??imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio.

Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nellâ??imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulteraâ?? priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Neâ?? puoâ?? esigersi dallâ??imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, lâ??individuazione dellâ??esito qualificativo che connota lâ??ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dellâ??autoritaâ?? giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per lâ??appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessitaâ?? dellâ??enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dellâ??imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecieâ?•.

4.3. Occorre stabilire, allora, se tale principio, affermato con riferimento alla disciplina delle circostanze aggravanti, possa valere anche nel caso in cui dette circostanze non rilevino in quanto tali, ma solo come connotazioni modali della condotta incidenti ad altri effetti e, nella specie, sulla revocabilitaâ?? della querela.

Il collegio eâ?? orientato a dare al quesito risposta positiva.

Invero, anche nel caso in rassegna (come in quello deciso dalle Sezioni Unite Sorge), viene in rilievo il diritto dellà??accusato a vedersi contestati, in maniera sufficientemente chiara e precisa,

tutti gli elementi fattuali che integrano e caratterizzano la fattispecie, siâ?? da consentirgli di averne piena contezza e di poter esercitare, in maniera adeguata, la propria difesa sugli stessi.

In conformitaâ?? con la previsione dellâ??articolo 6, comma 3, lettera a) CEDU per la quale â??ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel piuâ?? breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellâ??accusa elevata a suo caricoâ?•, il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dellâ??accusa comprende, secondo le Sezioni Unite Sorge, le circostanze aggravanti quanto alla loro incidenza sullâ??entitaâ?? del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie, noncheâ??, puoâ?? aggiungersi in questa sede, sulle sue connotazioni modali e sulle relative implicazioni circa il complessivo regime di procedibilitaâ?? dellâ??azione penale.

In sintesi, eâ?? opinione del collegio che la condizione di irrevocabilitaâ?? della querela *ex* articolo 612-*bis* c.p., comma 4, debba emergere dallâ??imputazione in modo che risulti, in maniera chiara e precisa, la contestazione di minacce reiterate attuate con modalitaâ?? integranti la circostanza aggravante di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2.

Il che, a ben vedere, orienta non solo lâ??imputato, ma anche la persona offesa nelle rispettive difese e scelte processuali o extraprocessuali.

4.4. Nel caso in esame, lâ??elemento in rassegna non si ricava dallâ??editto accusatorio.

Lâ??imputazione parla di una â??condotta di minacce, di molestie e di violenzaâ?•, senza ulteriori precisazioni.

Nel descrivere le minacce, non ne viene esplicitata la natura â??graveâ?• neâ?? in modo diretto, neâ?? mediante lâ??impiego di formule equivalenti, neâ?? attraverso lâ??indicazione della relativa norma

Sono invece richiamati due episodi:

â?? il primo, verificatosi il 4 gennaio 2018, quando lâ??imputato ha minacciato la persona offesa â??di morte e con due bottiglie di benzinaâ?•;

â?? il secondo, accaduto quattro giorni dopo, nel corso del quale lâ??imputato ha minacciato la compagna di provocarle danni fisici e di ammazzarla.

Orbene, rispetto al primo episodio, lâ??indicazione dellâ??oggetto utilizzato per la minaccia (due bottiglie di benzina) esaurisce la componente circostanziale dellâ??uso di unâ??arma dunque lâ??indicazione del fatto materiale eâ?? di per seâ?? sufficiente a far comprendere allâ??imputato che quella condotta di minaccia si connota nei termini di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2, in relazione allâ??articolo 339 c.p..

Di contro, riguardo al secondo episodio, la minaccia di danno fisico o di morte include componenti valutative che non consentono di desumere, in via automatica, dalle parole utilizzate, lâ??elemento circostanziale della â??gravitaâ??â?• della minaccia di cui allâ??articolo 612 c.p., comma 2, (sul tema specifico della circostanza aggravante in rassegna cfr. Sez. 5 n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596; Sez. 5, n. 1294 del 22/11/2018, dep. 2019, Genzano; conf. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Tureâ??, Rv. 27915802).

Escluso, pertanto, che, riguardo al secondo fatto, lâ??imputazione dia corpo alla contestazione di una minaccia aggravata, il fatto contestato (e ritenuto dai giudici di merito che nulla dicono al riguardo) eâ?? una minaccia semplice.

Va aggiunto che neâ?? il Tribunale, neâ?? la Corte di appello si sono espressi sui caratteri delle minacce. Anzi il giudice di secondo grado, incentrando il proprio giudizio sulla qualificazione giuridica della remissione di querela, sembra darne per scontata la revocabilitaâ??.

Ne consegue che le minacce gravi non sono â??reiterateâ?•, dunque, in assenza delle condizioni previste dallâ??articolo 612-bis c.p., comma 4, torna applicabile la regola generale della revocabilitaâ?? della querela.

5. Discende lâ??annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex articolo 340 c.p.p., comma 4.

Lâ??inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, lâ??omissione delle generalitaâ?? e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato (*omissis*).

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita ?? e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto da ??ufficio.

Campi meta

Massima: In tema di atti persecutori, \tilde{A} " idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dallâ??autorit \tilde{A} giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che lâ??art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione \tilde{a} ??processuale \tilde{a} ?, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilit \tilde{A} effettuare la remissione anche con tali modalit \tilde{A} .

Supporto Alla Lettura:

ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti. Introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009, con l'inserimento dell'art. 612 bis c.p., non tutela soltanto il soggetto che ne è stato vittima in prima persona, ma anche le persone legate a quest'ultimo da vincoli di parentela o relazioni affettive. Atti persecutori possono essere per esempio:

- il danneggiamento della propria auto;
- le aggressioni verbali in presenza di testimoni;
- l'invio di baci o sguardi insistenti, non desiderati e minacciosi;
- lo stalking telefonico;
- la pubblicazione di post o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;
- lo stalking su whatsapp o quello sul lavoro;

Nel momento in cui si verifica un reato di atti persecutori, il giudice ha la possibilit\(\tilde{A} \) di applicare alcune misure coercitive, come per esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o dai parenti congiunti o legati a lei da relazioni affettive. In aggiunta la persona offesa prima di fare querela per atti persecutori, potr\(\tilde{A} \) scegliere di procedere con l'ammonimento al questore.